PRATICA PAESAGGISTICA N. 3/2018
Prot. 24180 /2018
Rif.to prot. 9832/2018, 11252/2018 e prot. e 24156 del 07.08.2018
Rif. To Autorizzazione Paesistica 11/2016

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA n. 2 / 2018

(ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. 22.01.2004 n. 42)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI:
- il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 4 e s.m. ed i. che definisce i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici ed in particolare gli artt. 136-142 secondo i quali i beni assoggettati a specifica tutela paesaggistica non possono essere trasformati in assenza della necessaria autorizzazione;
- il DPR 13.02.2017, n. 31 di approvazione del "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata";
- l'art. 80 della L.R. 11/03/2005 n.12 e s.m. ed i. che attribuisce ai comuni le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni;
- il Decreto di Regione Lombardia n.2691 del 14.03.2017 di conferma dei requisiti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche alla Città di Curtatone e riconoscimento della Commissione Paesaggistica approvata con D.G.C. 33 del 08.02.2017;
- la nomina Dirigenziale prot. 4849 del 24.01.2018;

DATO ATTO che il regolamento per il funzionamento della commissione paesaggistica modificato con D.C.C. 52 del 30.11.2017 prevede all' Art. 2 – "Istituzione, competenze e ruolo della Commissione per il Paesaggio" che la Commissione per il Paesaggio esprima pareri in particolare su: "(...) irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146, 159 e 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. ed i. in materia paesaggistica ed accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004 e s.m. ed i. (...);

VISTI:
- La richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica prot.9382 del 13.03.2018 per "Opere eseguite in difformità all'autorizzazione paesaggistica 11/2016 relativa a ristrutturazione e ampliamento edificio residenziale" F.6, mapp.152;
- il Parere di conformità al P.T.C.P. del Parco del Mincio prot.9022 del 08.03.2018, favorevole;
- la richiesta di integrazioni e interruzione termini prot.9687 del 13.03.2018;
- la trasmissione di elaborati integrativi prot.11252 del 29.03.2018;
- il parere della Commissione Paesaggistica prot.12767 del 13.04.2018, favorevole "con applicazione sanzione minima";
- la relazione tecnica dell'istruttore paesaggistico prot.12781 del 13.04.2018;
- la richiesta di parere alla Soprintendenza ed avvio del procedimento prot.12857 del 14.04.2018, ricevuta dalla Soprintendenza il 16.04.2018, con scadenza per l'emissione del parere il 14.07.2018 (novantesimo giorno);

- La determinazione del Responsabile del Servizio OOPP-Patrimonio-Ambiente ed Ecologia n.508 del 17.07.2018 di determinazione in merito all'applicazione della sanzione;
- Il parere della Soprintendenza prot.5144 del 17.07.2018, pervenuto il 18.07.2018 con prot. 22332/2018, favorevole con le seguenti prescrizioni:
  "... con riferimento al sistema di forometrie del prospetto sud, ed in particolare della porzione a sinistra, a fronte della scarsa coerenza e del grado di disordine rilevati nella composizione e forma delle aperture in rapporto sia all'immagine complessiva del fabbricato, sia al suo sistema linguistico e strutturale, venga spostata la porta al piano terra allineandola alla corrispondente porta del piano primo e venga spostata la finestra posta all'estremità sinistra (camera da letto) in allineamento con la portafinestra del piano primo. A fronte dell'eliminazione della terza finestra (salotto), qualora non venissero garantiti i requisiti minimi in materia di rapporti aero-illuminanti, si raccomanda di realizzare le eventuali nuove aperture esclusivamente in corrispondenza del rientro dei corpi scala, così come già realizzato al piano primo";
- La lettera da parte del progettista prot. arrivo 22464 del 19.07.2018 di trasmissione di relazione e conteggi superfici;
- La lettera prot.22688 del 21.07.2018 con cui il comune trasmette il parere della Soprintendenza al Sig. Doriano Carciofi per recepimento delle prescrizioni;
- La lettera prot.22769 del 23.07.2018 con la quale il Sig. Doriano Carciofi dichiara di non recepire la richiesta di adeguamento, ritenendo che col ritardo della Soprintendenza si sia formato il silenzio assenso;

RILEVATO CHE:
- L'art.167, c.5 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" prevede che:
  5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. (...);

DATO ATTO CHE il parere della Soprintendenza è pervenuto fuori dai termini di cui all'art. 167, c. 5 del Codice;

VISTA la più recente giurisprudenza nel merito ed in particolare:
- TAR Puglia Lecce, Sezione I, - che con la sentenza n. 1681 del 12.07.2013 ha affermato quanto segue : " *la mancata osservanza del termine perentorio previsto ex lege per il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica non determina l'illegittimità del parere reso oltre il termine previsto ma, semplicemente, quest'ultimo perde il carattere vincolante impresso dalla legge, proprio perché si colloca al di fuori del quadro normativo, ma costituisce sempre un elemento del procedimento che l'amministrazione deve valutare, potendo discostarsene con adeguata motivazione*";
- Consiglio di Stato, Sezione VI, che con sentenza n. 1935 del 13 maggio 2016 ha stabilito che in caso di mancato rispetto del termine di novanta giorni imposto dall'art.167, comma 5, del D.Lgs. n.42 del 2004 per l'adozione del parere vincolante da parte della soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica postuma, il potere dell'Amministrazione statale continua a sussistere, ma l'interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo, ex art.117 Codice del Processo Amministrativo, per contestare l'illegittimo silenzio-inadempimento dell'organo statale. L'omesso rispetto del termine non rende illegittimo il parere tardivo e comporta che comunque il provvedimento conclusivo del procedimento debba far riferimento motivato al parere espresso dall'organo statale sia pure in modo tardivo.

RICHIAMATO INOLTRE il parere prot.12767 del 13.04.2018 della Commissione paesaggistica, organo tecnico consultivo comunale che ai sensi dell'art. 2, c. 3.c. dello specifico

regolamento comunale si esprime sugli accertamenti di compatibilità paesaggistica, favorevole alla richiesta nella stessa configurazione oggetto di prescrizioni della Soprintendenza;

RITENUTO pertanto possibile valutare una soluzione che pur non recependo nel dettaglio le indicazioni impartite dalla Soprintendenza vi faccia il dovuto riferimento con particolare riguardo al risultato atteso, ovvero ridare coerenza ed ordine al prospetto sud, parte a sinistra, contemperandole con le effettive possibilità tecniche di modifica dell'esistente;

ATTESO CHE in data 28 luglio e 2 agosto 2018 si sono svolti incontri col richiedente l'accertamento di compatibilità paesaggistica ed i suoi progettisti al fine di valutare eventuali motivi ostativi al recepimento delle prescrizioni della Soprintendenza;

PRESO ATTO CHE il pieno rispetto delle condizioni poste dalla Soprintendenza non pare possibile in quanto lo spostamento in asse delle due aperture al piano terra della parte a sinistra del fronte principale comporterebbe un peggioramento in termini di efficienza degli impianti e degli isolamenti termici e la perdita dei requisiti di abitabilità del soggiorno. Infatti la realizzazione di una nuova finestra per recuperare superficie aero-illuminante in corrispondenza del rientro del corpo scala al piano terra non è consigliabile sia in quanto prospetterebbe su altra proprietà, creando una servitù per entrambe le unità abitative e riducendone la privacy, sia per l'impossibilità di raggiungere i prescritti rapporti aero-illuminanti per il soggiorno;

VISTI gli elaborati progettuali trasmessi da Doriano Carciofi, legale rappresentante di "Doriano Carciofi S.n.c." con sede a San Giorgio (MN), prot. arrivo n. 24156 del 07/08/2018, nei quali, in considerazione del fatto che la parte di facciata sul lato destro non era stata messa in discussione, viene riproposta sul lato sinistro del piano terra, nei limiti delle divisorie interne e dell'impiantistica presente, la scansione di pieni e vuoti presente nel lato destro, sempre al piano terra. Questo con l'obiettivo, in una visione globale del prospetto sud, di uniformarne il sistema linguistico e strutturale e conseguire un "effetto di simmetria" rispetto alle scale centrali. L'aggiunta di una mitigazione con siepe autoctona mira inoltre a incrementare l'uniformità dell'intero fronte;

RITENUTO CHE tale proposta possa essere considerata compatibile con il bene paesaggistico protetto, cui non viene arrecato pregiudizio, e consegua un livello accettabile di coerenza nella facciata sud, recependo, di fatto, il senso delle indicazioni della Soprintendenza;

VISTA altresì la circolare 26.06.2009 n. 33 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali circa il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ordinario e, nello specifico, la definizione dei termini "lavori, "superfici utili" e "volumi" indicati nell'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTA la nota 13.09.2010 n. 16721 di prot. dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali circa ulteriori chiarimenti in merito al procedimento per l'accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167, commi 4 e 5, del codice per i beni culturali e del paesaggio;

VISTA relazione del responsabile paesistico prot. 24174 del 07.08.2018, in atti, che certifica l'assenza di danno ambientale;

DATO ATTO che le opere oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica non incrementano, di fatto, il valore dell'immobile né il numero, superficie, volumetria, delle unità immobiliari, e pertanto non si individua un significativo profitto inteso come "differenza" tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per l'esecuzione della stessa, o "vantaggio economico che il trasgressore ritrae dall'opera, a prescindere dal momento in cui interviene la

scoperta o l'auto-denuncia ovvero dalla data di ultimazione" (TAR Brescia n.00388(2008 Reg. Sen, N.00004/2006 Reg. Ric.);

VISTO, relativamente all'importo dell'indennità pecuniaria, l'art. 83 della L.R. 11.03.2005, n. 12, "Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio" che dispone al c.1 che "L'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'articolo 167 del D.Lgs. n. 42/2004, in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro";

RITENUTO pertanto, alla luce del citato parere della Commissione del Paesaggio prot.12767 del 13.04.2018, che l'importo della sanzione paesistica vada stabilito nella misura minima di €. 500,00 (euro cinquecento,00) di cui all'art. 83, c.1 della L.R. 12/2005 e s.m. ed i. come recepito con determinazione n.508 del 17.07.2018 del responsabile del Servizio OOPP-Patrimonio-Ambiente ed Ecologia;

ACCERTA ai sensi dell' art. 167 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42

la compatibilità paesaggistica delle opere edilizie eseguite in parziale difformità dall'autorizzazione paesaggistica n. 11/2016 dal Sig. Doriano Carciofi, legale rappresentante di "Doriano Carciofi S.n.c." con sede a San Giorgio (MN). Via Donatori Avis n.8 in Via Rossini 5 a Grazie di Curtatone, id. catastale F. 6, mapp.152, e come meglio specificate in premessa e di cui agli elaborati progettuali allegati al presente atto -in unica copia- con prot. 24156 del 07.08.2018 e di seguito indicati:

- Relazione tecnica 07.08.2018,
- Tav. 1i Pianta Piano terra e Pianta Piano primo – stato autorizzato 30.07.2018,
- Tav. 2i Prospetti sez A-A e B-B – stato autorizzato del 30.07.2018,
- Tav. 3i Planimetria generale – stato di progetto 07.08.2018;
- Tav. 4i Pianta Piano terra e Pianta Piano primo – stato di progetto 30.07.2018
- Tav. 5i Prospetti sez A-A e B-B - stato di progetto 30.07.2018,
- Tav. 6i Pianta Piano terra e Pianta Piano primo – raffronto 30.07.2018,
- Tav. 7i Prospetti sez A-A e B-B del – raffronto – 30.07.2018,

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo allegato al D.Lgs. n. 104/2010 ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento:

1. *senza gli elaborati progettuali, è pubblicato su MAPEL di Regione Lombardia;*
2. *è affisso all'albo pretorio comunale per il periodo di 15 gg. consecutivi;*
3. *diviene efficace dal suo rilascio (data di emanazione)*

Curtatone, lì 07/08/2018

CITTA' DI CURTATONE (MN)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Anna Rita Dall'Olio

MODULARIO
F.S. - 253

MOD. 302

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CREMONA LODI E MANTOVA

Mantova, 17.04.2018

Al Comune di Curtatone
Area Direzione Generale
Programmazione e Controllo
Piazza Corte Spagnola, 3
46010 – Curtatone (MN)
PEC: *comune.curtatone@legalmail.it*

Prot. n. 5144
Class. 34.10.03
Fascicolo: MN-21

risposta a vs. prot. 9382 del 13/03/2018
ns. prot. 0002639 del 16/04/2018

OGGETTO: **Curtatone (MN) – Località Grazie. Immobile sito in via Rossini n. 5.**
Estremi catastali: Foglio 6 mapp. 152.
Area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..
Accertamento di compatibilità paesaggistica per intervento di ristrutturazione e ampliamento edificio residenziale esistente di cui alla Autorizzazione paesaggistica n. 11/2016 – Opere eseguite in parziale difformità e in variante.
Parere di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 comma 5 e 181 comma 1-quater del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..
Richiedente: Doriano Carciofi (legale rappresentante "Doriano Carciofi Snc").

Con riferimento alla richiesta di parere pervenuta dall'Ente in indirizzo, vista la documentazione trasmessa relativa all'accertamento di compatibilità paesistica ai sensi degli artt. 167 comma 5 e 181 comma 1-quater del D.L.gs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Preso atto del parere espresso con verbale in data 13/04/2018 dalla Commissione per il Paesaggio e ritenuto di condividere parzialmente e di dover pertanto integrare le considerazioni in esso contenute;

Accertato che l'opera riguarda la ristrutturazione e l'ampliamento di un edificio residenziale esistente oggetto di precedente Autorizzazione paesaggistica n. 11/2016, e in particolare i seguenti interventi eseguiti in parziale difformità e in variante alla medesima:

- Modifiche al sistema di forometrie;
- Abbassamento dell'altezza della recinzione esterna;
- Ridistribuzione dei gradini delle scale esterne;
- Modifica del colore delle ante oscuranti esterne.

Considerato che le opere in questione rientrano nella fattispecie di cui all'art. 167 comma 4 del citato D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 146 comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla compatibilità paesaggistica degli interventi sopra elencati a condizione che, con riferimento al sistema di forometrie del prospetto sud, ed in particolare della porzione a sinistra, a fronte della scarsa coerenza e del grado di disordine rilevati nella composizione e forma delle aperture in rapporto sia all'immagine complessiva del fabbricato sia al suo sistema linguistico e strutturale, venga spostata la porta del piano terra allineandola alla corrispondente porta del piano primo e venga spostata la finestra posta all'estremità sinistra (camera da letto) in allineamento con la portafinestra del piano primo. A fronte dell'eliminazione della terza finestra (salotto), qualora non venissero garantiti i requisiti minimi in materia di rapporti aero-illuminanti, si raccomanda di realizzare le eventuali nuove aperture esclusivamente in corrispondenza del rientro dei corpi scala, così come già realizzato al piano primo.

Si invita ad adottare i provvedimenti amministrativi conseguenti al parere obbligatorio sopra espresso, ferma restando l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla norma vigente.

Il Soprintendente
Dott. Gabriele Barucca

G.B.

Città di Curtatone

SERVIZIO OOPP-PATRIMONIO-AMBIENTE

PRATICA PAESAGGISTICA N. 3/2018
P.G. 12767 /2018
Rif.to prot. 9832/2018 e 11252/2018 richiesta accertamento compatibilità paesistica
Rif. To Aut. Paesistica 11/2016

PARERE COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO IN MATERIA DI TUTELA PAESAGGISTICO – AMBIENTALE PER ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESISTICA AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D. LGS. 22/01/2004 N. 42.
(ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. 22.01.2004 n. 42)

DESCRIZIONE INTERVENTO: Ristrutturazione e ampliamento di edificio residenziale esistente di cui all'autorizzazione paesistica 11/2016 opere eseguite in parziale difformità e in variante
UBICAZIONE: Via Rossini, 5, località Grazie di Curtatone
CONCESSIONARIO:4207 Doriano Carciofi - legale rappresentante "Doriano Carciofi S.n.c."
PROGETTISTA: Arch. Fabio Guberti – Via B.Buozzi,11 Mantova (MN)
IDENTIFICATIVO CATASTALE: Fg n. 6 - mappale n. 152
PARERE VINCOLANTE SOPRINTENDENZA PER I BB.AA. da richiedere
PARERE DI CONFORMITA' ENTE PARCO DEL MINCIO prot.9022 /2018

PREMESSO:
- che il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 4 definisce i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici;
- che ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 i beni assoggettati a specifica tutela paesaggistica ai sensi degli art. 136-142 non possono essere trasformati in assenza della necessaria autorizzazione;
- che l'art. 148 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 dispone che le regioni promuovano l'istituzione delle Commissioni per il Paesaggio presso i soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica;
- che l'art. 80 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 attribuisce ai comuni le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni;
- che con D.G.R. 6 agosto 2008 n. 7977 sono stati approvati i criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- che con decreto direzione generale territorio e urbanistica n. 6820 del 03/07/2009, pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 28 del 13/07/2009, la Regione Lombardia ha riconosciuto al Comune di Curtatone la possibilità di rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche;
- che con D.C.C. n. 63 del 26/11/08 è stato adottato il "Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione del Paesaggio, ai sensi dell'art. 81 della L.R. 12/05";
- che con D.C.C. n. 6 del 08/04/09 è stato approvato il "Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione del Paesaggio, ai sensi dell'art. 81 della L.R. 12/05";
- che con D.G.C. n. 57 del 15/04/09 è stata approvata la graduatoria dei componenti la Commissione del Paesaggio, ai sensi dell'art. 81 della L.R. 12/05";
- che con DCC 54 del 17.12.2012 è stato adeguato il "Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione del Paesaggio;
- che con Decreto n. 7134 del 26.07.2013 la Regione Lombardia ha confermato la sussistenza dei requisiti di idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche al Comune di Curtatone, con ciò riconoscendo la nuova Commissione Paesistica approvata con D.G.C. 86 del 27.05.2013;
- che con D.C.C. 52 del 30.11.2016 è stata approvato il II adeguamento del regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio.

VISTA la nomina Dirigenziale prot. 4849 del 24.01.2018;

VISTA la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dal sig. Doriano Carciofi, legale rappresentante della "Doriano Carciofi S.n.c." con sede in Via Donatori AVIS, 8 a San Giorgio (MN) prot. 9382 del 13.03.2018, integrata, a seguito di interruzione termini prot 9687/2018, con prot.11252 del 29.03.2018 per "Ristrutturazione e ampliamento di edificio residenziale esistente di cui all'autorizzazione paes. 11/2016 opere eseguite in parziale difformità e in variante", sito in Via Rossini, 5, F.6, mapp. 152 a Grazie di Curtatone;

PRESO ATTO che l'intervento suddetto necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. f) del D.lgs 22/01/2004 n. 42, in quanto ricade in ambito assoggettato a vincolo paesaggistico ovvero, in quanto ricadente in ambito delimitato dal Parco Regionale del Mincio, ricompreso nell'elenco dei parchi regionali di cui alla D.G.R. 5/03/2006 n. 8/2121. Si precisa che detto Parco è stato istituito con L.R. 08/09/1984 n. 47, mentre il Piano Territoriale di Coordinamento è stato costituito con D.G.R. 7/193 del 28/06/2000.
Infine, si evidenzia che l'intervento ricade in "Zona di iniziativa comunale orientata" art. 24 NTA;

TUTTO CIÒ PREMESSO, al fine di costruire una base informativa utile per la conoscenza dei caratteri degli ambiti vincolati ricadenti all'interno del territorio comunale, la Commissione per il Paesaggio ha ritenuto individuare preliminarmente tutti gli elementi costitutivi del paesaggio locale, con riferimento alla DGR 2727/2011;

ANALISI DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO DEL COMUNE DI CURTATONE:

□ **SETTORE GEOMORFOLOGICO E NATURALISTICO**

1.1 Emergenze geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche
1.6 Laghi, fiumi
■1.8 Corsi d'acqua
1.10 Boschi

□ **SETTORE ANTROPICO – INFRASTRUTTURE – VIABILITÀ**

2.1.1 Viabilità storica
2.1.3 Opere d'arte territoriali
Settore antropico – Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi
2.2.2 Piantate (zona agricola di pianura)
2.2.5 Bosco d'impianto
2.2.7 Giardini e verde urbano
2.2.8 Filari e monumenti naturali
Settore antropico – Sistemi insediativi
2.3.6 Insediamenti con case isolate
2.3.7 Insediamenti con case a schiera
2.3.8 Insediamenti con case a corte
■2.3.9 Borgo, villaggio
Settore antropico – Tipi edilizi
2.4.1 Tipi a schiera
2.4.2 Tipi a corte
■ 2.4.3 Tipi in linea
2.4.4 Tipi a torre
2.4.5 Edifici monofamiliari
Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi
2.5.1 Pietra
2.5.2 Legname
2.5.3 Cotto
2.5.4 Intonaci
2.5.5 Materiali da rivestimento
■2.5.6 Aperture e serramenti
2.5.7 Ballatoi, portici e loggiati
2.5.8 Gronde
2.5.9 Tetti
2.5.10 Manti di copertura
2.5.12 Elementi stilistici rilevanti
■2.5.13 Recinzioni
2.5.14 Pavimentazioni esterne

2.5.15 Reti tecnologiche
2.5.16 Cartellonistica e insegne

DATO ATTO che si rende necessaria una lettura del contesto oggetto di intervento e più specificatamente degli elementi costitutivi del paesaggio che concorrono alla costruzione dell'identità del l'ambito di intervento:
-Scheda: Settore geomorfologico e naturalistico N. **1.8**
-Scheda: Settore antropico – Infrastrutture – Viabilità N. _____
-Scheda: Settore antropico – Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi N.
-Scheda: Settore antropico – Sistemi insediativi N. **2.3.9**
-Scheda: Settore antropico – Tipi edilizi N. **2.4.3**
-Scheda: Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi N. **2.5.7, 2.5.10.**

PRESO ATTO che la lettura ed interpretazione del contesto è stata eseguita attraverso:
■ Esame del vincolo apposto di legge (art. 142, c.1 lett. f del D.Lgs 42/2004 "Parchi e riserve nazionali e regionali nonché i territori di protezione esterna ai parchi");
■ Esame degli elaborati di progetto:
- Relazione tecnica 29.03.2018,
- Documentazione fotografica e fotoinserimenti 29.03.2018,
- Tav. 1 Pianta Piano terra e Pianta Piano primo – stato autorizzato 29.03.2018,
- Tav. 2 Prospetti sez A-A e B-B del 29.03.2018,
- Tav. 3 Planimetria generale – stato di progetto 29.03.2018;
- Tav. 4 - Pianta Piano terra e Pianta Piano primo – stato autorizzato29.03.2018
- Tav. 5 Prospetti sez A-A e B-B del 29.03.2018,
- Tav. 6 Pianta Piano terra e Pianta Piano primo – raffronto 29.03.2018,
- Tav. 7 Prospetti sez A-A e B-B del – raffronto -29.03.2018,

VERIFICATI gli elementi di compatibilità e di rischio così come descritti nelle schede allegate alla DGR 15/03/2006 n. 8/2121 e gli ulteriori elementi rilevati in sede di analisi:
□ sensibilità paesaggistica alta – classe 4 - (tav. H.5.1. P.G.T.);

I componenti della Commissione per il Paesaggio in materia paesistico-ambientale valutate le trasformazioni conseguenti alla realizzazione dell'intervento eseguito alla luce sia delle motivazioni del vincolo che alla lettura e interpretazione del contesto oggetto di intervento

ESPRIMONO IL SEGUENTE PARERE

■ **Parere FAVOREVOLE** con applicazione sanzione minima
■ **Prescrizioni:**

Curtatone, lì ~~4. 04.2018~~
13.04.2018

I Componenti della Commissione per il Paesaggio:

Presidente Arch. Michelangelo Pavesi_____
Ing. Massimo Trivini Bellini_____
Dott. Sergio Schiroli_____
Arch. Bianca Maria Ferrari_____
Geom. Massimo Terzi_____

N. 0009022
data 08/03/2018
Cla: 6.3

Parco del Mincio

Area Tecnica e Vigilanza

Mantova, 26 febbraio 2018

Prot. 727
Cat. 11 Class. 0
Prot. Arrivo 453/18 - Pratica n. 04/18

Comune di Curtatone
Ufficio tecnico
46010 Curtatone (MN)

Soc. Doriano Carciofi snc
Via Donatori AVIS ,8
46030 San Giorgio (MN)

Oggetto: Carciofi Doriano, legale rappresentante della Società Carciofi Doriano snc - Richiesta di certificazione di conformità alle norme di tutela ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco per ristrutturazione e ampliamento edificio residenziale in Curtatone, via Rossini n.1,3,5 – Variante A.P. n.11/2016 del 24/10/2016

Vista la richiesta pervenuta in data 07/02/2018 e acquisita agli atti dello scrivente con protocollo n° 453/18;

Verificata la relazione di progetto;

Preso atto dell'art. 21 L.R. 86/83 e s.m., dell'art. 13 (Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso, denunce all'Ente Gestore), dell'art. 24 (Zona di iniziativa comunale orientata) del P.T.C. del Parco del Mincio;
dato atto che quanto richiesto è Conforme alle sopracitate norme di tutela ambientale e paesaggistica si Certifica Parere Favorevole.

Si precisa inoltre, che essendo l'intervento inserito in zona di iniziativa comunale orientata e normato dall'art. 24 del P.T.C., il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica è di competenza Comunale.

Il Responsabile Area Tecnica e Vigilanza
Arch. Bruno Agosti

Il Direttore
Dott.ssa Cinzia De Simone

MANTOVA 46100 – piazza Porta Giulia n.10/a – tel. 0376/22831 – fax 0376/362657
e-mail: info@parcodelmincio.it sito: www.parcodelmincio.it